



REGIONE BASILICATA

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA

Linea 27. FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTAZIONE

DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE E GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRATEGICI A CARATTERE INFRASTRUTTURALE.

L'attuazione degli interventi infrastrutturali del territorio regionale, finanziati con i fondi strutturali dell'Unione Europea, con fondi di provenienza statale o regionale, ha spesso evidenziato ritardi nel completamento dell'opera rispetto alle scadenze fissate dai programmi di investimento, dovuti, in maniera particolare, al ritardo nell'avvio dei lavori causato, a sua volta, dai lunghi tempi necessari per la predisposizione dei diversi livelli di progettazione e nell'acquisizione dei pareri sugli stessi da parte delle diverse Autorità preposte al loro rilascio. Tale carenza risulta aggravata nel caso degli Enti più fragili, come ad esempio i piccoli comuni (al di sotto dei 5.000 ab.) che in Basilicata sono la maggioranza e che spesso non hanno le risorse sufficienti a progettare in anticipo gli interventi strategici necessari pur in presenza delle risorse finanziarie per la loro realizzazione.

Al fine di superare questa grave criticità, razionalizzando ed accelerando la progettualità regionale, consentendo di proporre a cofinanziamento comunitario, finanziamento statale o regionale interventi già dotati di progettazione, viene istituito il "FONDO DI ROTAZIONE E GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRATEGICI A CARATTERE INFRASTRUTTURALE" (d'ora in avanti Fondo o FRGP), dettando gli indirizzi ed i principi fondamentali della relativa disciplina e del suo funzionamento.

Il Fondo di Rotazione e Garanzia per il finanziamento della progettazione è finalizzato unicamente alla concessione di una anticipazione a copertura dei costi di progettazione, e oneri connessi.

Art. 1 – Finalità e Aree Tematiche d'intervento

Il presente disciplinare è volto a favorire l'esecuzione di progetti finalizzati all'attuazione di interventi localizzati interamente sul territorio della Regione Basilicata coerenti con la Programmazione Unitaria Regionale e rientranti nelle seguenti aree tematiche:

1. Infrastrutture;
2. Ambiente;
3. Sviluppo economico e produttivo;
4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.

Inoltre, definisce i requisiti e le procedure di accesso al Fondo, nonché le modalità di restituzione delle somme, eventualmente, erogate.

Il Fondo finanzia, mediante contributo o garanzia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, le spese per la predisposizione di:

1. progetti di fattibilità tecnica ed economico;
2. progetti definitivi;
3. progetti esecutivi.



REGIONE BASILICATA

Le attività di progettazione oggetto di finanziamento dovranno consentire l'immediata cantierabilità degli interventi e l'avvio delle procedure di affidamento delle opere progettate, successivamente all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie complessivamente necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Art. 2 – Dotazione del Fondo

Il Patto, sottoscritto in data 02/05/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata elenca i settori prioritari, tra i quali è individuato il settore prioritario Progettazione - intervento strategico 27 "Progettazione - Costituzione Fondo Rotativo per la progettazione di interventi a carattere infrastrutturale". Con la DGR n. 1112 del 24.10.2017 la Regione Basilicata ha approvato la scheda del citato intervento strategico "27. Progettazione" per un importo complessivo pari ad Euro 5.600.000,00 a valere sul FSC 2014/2020.

La dotazione complessiva di Euro 5.600.000,00 è ripartita tra le Linee come segue:

- Euro 4.200.000,00 destinati alla Linea 1 (*Concessione di Contributo sotto forma di anticipazione*) di cui Euro 1.300.000,00 "Riserva ITI Aree Interne – DGR 1395/2017" di cui al successivo Art. 13;
- Euro 1.400.000,00, destinati alla Linea 2 (*Concessione di Garanzia sotto forma di fideiussione bancaria*).

La dotazione del Fondo potrà subire modifiche nelle rispettive quote di ripartizione in base alle capacità di spesa di ciascuna delle due Linee individuate.

Art. 3 – Istituzione e gestione del Fondo

Il Fondo è istituito presso la Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale che lo gestisce direttamente per quanto attiene la Linea 1, mentre per quanto attiene la Linea 2 è istituito presso Sviluppo Basilicata SpA (d'ora innanzi Soggetto Gestore), società finanziaria *in house* della Regione Basilicata, abilitata ed esperienziata nella concessione di contributi e nella gestione di strumenti finanziari. Il rapporto tra la Regione Basilicata e il Soggetto Gestore sarà oggetto di un'apposita convenzione da sottoscrivere con la Direzione Generale Programmazione e Finanze della Regione Basilicata.

Art.4 – Comitato Unico di Gestione del Fondo di Rotazione e Garanzia per la Progettazione

Al fine di garantire la necessaria centralità e coerenza nella gestione del FRGP, sia per quanto riguarda la Linea 1 che per quanto riguarda la Linea 2, è istituito in seno alla Regione Basilicata il Comitato Unico di Gestione del FRGP (di seguito Comitato) composto da:

- il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, che avrà la funzione di presiedere e coordinare le attività del Comitato;
- l'Autorità di Gestione del PO FESR;



REGIONE BASILICATA

- l'Autorità di Gestione del PO FSE;
- l'Autorità di Gestione del PO FEASR;
- l'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione;
- il Coordinatore del NRVVIP della Regione Basilicata;
- i Responsabili di altri programmi finanziati da risorse comunitarie, statali o regionali, di volta in volta individuati in base ai temi trattati;
- i Responsabili degli uffici regionali competenti, di volta in volta individuati in base ai temi trattati.

Il Comitato si riunisce, presso il Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, con la finalità di valutare la coerenza degli interventi oggetto delle progettazioni candidate ai programmi di finanziamento/fondi e rilasciare il parere sulle richieste di contributo (Linea 1 del FRGP) o di garanzia (Linea 2 del FRGP) come dettagliato al successivo Art.9.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Le richieste di finanziamento per le spese di progettazione, come definite al successivo Art. 6 relative ai settori di cui all'Art. 1, possono essere presentate dagli Enti locali, anche in forma associata, e dagli altri Enti pubblici secondo quanto segue:

- possono accedere alla Linea 1 (*Concessione di Contributo sotto forma di anticipazione*) tutti gli Enti potenzialmente beneficiari;
- possono accedere alla Linea 2 (*Concessione di Garanzia sotto forma di fideiussione bancaria*) tutti gli Enti potenzialmente beneficiari e che sono in possesso di adeguate condizioni di bilancio ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Spese finanziabili

Sono finanziabili i servizi di architettura e ingegneria, secondo la definizione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016; sono altresì riconoscibili le spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alle progettazioni, secondo i livelli declinati all'Art. 1, nonché le spese connesse alla verifica e validazione della progettazione, ove sia necessario procedere ad affidamento esterno delle stesse (*d'ora in avanti spese di progettazione*).

I servizi relativi alle spese di progettazione devono essere affidati secondo le modalità fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi degli articoli 36, 157, nonché degli articoli 23 e 24.

Non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, secondo le previsioni dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il finanziamento delle spese di progettazione, si articolerà secondo il seguente schema:

- Linea 1: concessione di un contributo sotto forma di anticipazione a partire da Euro 5.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 100.000,00, escluso IVA ;
- Linea 2: concessione di garanzia sotto forma di fideiussione a partire da Euro 40.000,00 fino ad un importo massimo di Euro 209.000 (escluso IVA).

Su proposta del richiedente, è ammessa, per la Linea 2, la deroga al limite di Euro 209.000 (escluso IVA) nel caso di interventi che abbiano particolare importanza per la Regione Basilicata, e previa valutazione del Comitato.



REGIONE BASILICATA

In ogni caso l'importo del contributo o della garanzia concedibile compreso IVA, indipendentemente dall'importo complessivo delle spese di progettazione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 11, non può superare il 8% del costo complessivo presunto dell'intervento oggetto di progettazione, secondo l'incidenza percentuale del livello di seguito riportata:

progetto di fattibilità tecnica ed economico	2%
progetto definitivo	4%
progetto esecutivo	2%
Progetto esecutivo (unico livello, art. 23 comma 4 D.Lgs n.50/2016)	8%

Si specifica che, in tutti i casi, nel calcolo dell'importo per la concessione del finanziamento verrà ricompresa la quota di IVA, che costituisce certamente un costo per il soggetto beneficiario, mentre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 gli eventuali oneri sono già inclusi nell'importo oggetto di affidamento.

Qualora l'importo complessivo previsto delle spese di progettazione ecceda il contributo o garanzia massimi concedibili, il beneficiario dovrà impegnarsi a reperire le ulteriori risorse necessarie a concorrenza dell'importo stimato, qualora non già disponibili, al fine di poter garantire l'avvio alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e connessi.

Si evidenzia che tutti i servizi previsti dovranno essere attivate nel pieno rispetto delle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto disposto dalla Linea Guida ANAC n. 1/2016 e nel rispetto della specifica disciplina eventualmente adottata dalla stazione appaltante.

Art. 7– Spese non finanziabili

Le seguenti spese non saranno finanziabili:

- spese di progettazione già oggetto di altro finanziamento pubblico;
- spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione;
- spese relative alla predisposizione di atti di pianificazione;
- spese per la redazione di particolari atti di programmazione di settore;
- spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese per il personale interno delle amministrazioni beneficiarie del contributo;
- spese per incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016).

Art. 8 – Richieste di finanziamento

Ai fini dell'accesso al Fondo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta di finanziamento per le spese di progettazione relative ad un solo intervento nel corso di ciascun semestre di ogni anno solare per le richieste di contributo di cui alla Linea 1, mentre non vi sono limiti per le richieste di garanzia di cui alla Linea 2. I limiti per la Linea 1 possono essere derogati solo in caso di specifiche esigenze adeguatamente motivate dal richiedente e oggetto di valutazione da parte del Comitato nonché da quanto previsto dal successivo Art.13.



REGIONE BASILICATA

Eventuali richieste di finanziamento relative alla progettazione del medesimo intervento candidate su entrambe le linee potranno essere finanziate solo su una linea, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per la Linea 1, le richieste, redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente disciplinare, devono essere sottoscritte, anche in forma digitale, dal legale rappresentante dell'Ente proponente e dal responsabile dell'ufficio competente per il progetto proposto al finanziamento. Laddove la sottoscrizione non sia in forma digitale, alla richiesta dovrà essere allegato copia di documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore. Le domande per la Linea 1 devono essere trasmesse all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo ufficio.attuazione.strumenti.statali.reg@cert.regione.basilicata.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto, a pena di esclusione, la dicitura "Richiesta di contributo su FRGP – Linea1".

Per la Linea 2, lo schema di domanda verrà predisposto dal Soggetto Gestore successivamente alla stipula della convenzione con la Regione Basilicata.

Sia per la Linea 1, sia per la Linea 2, in coerenza con le finalità previste dal presente Disciplinare, saranno sottoposte al parere del Comitato le richieste che, pena l'esclusione, presentino i seguenti requisiti:

- siano proposte da uno dei soggetti beneficiari di cui all'Art. 5;
- riguardino interventi localizzati interamente sul territorio regionale (Art. 1);
- riguardino interventi rientranti nelle aree tematiche di cui all'Art. 1;
- in relazione ai livelli di progettazione oggetto di richiesta di finanziamento, siano in possesso del livello progettuale immediatamente precedente, regolarmente approvato dall'Ente proponente e, comunque, essere sempre in possesso dei requisiti necessari all'attivazione della progettazione richiesta;
- riguardino spese di progettazione che non siano già oggetto di altro finanziamento pubblico (Art. 7);
- riguardino livelli di progettazione che rendono immediatamente cantierabile l'intervento a conclusione delle attività progettuali (Art. 1).

Per la Linea 1 saranno altresì escluse dal parere del Comitato :

- domande redatte in forma diversa dallo schema di domanda di cui al presente articolo;
- domande trasmesse con modalità differenti da quanto previsto al presente articolo;
- domande non sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente proponente e dal responsabile dell'ufficio competente per il progetto proposto al finanziamento e/o prive di copia dei relativi documenti di identità qualora non sottoscritte in forma digitale.

Per la Linea 2, il Soggetto Gestore e la Regione Basilicata potranno individuare ulteriori condizioni ai fini della concessione della garanzia nel rispetto delle norme vigenti in materia.

È fatta salva la possibilità per il proponente, in caso di esclusione della richiesta per mancanza dei requisiti di cui al presente articolo, di ripresentare domanda di contributo o garanzia.



REGIONE BASILICATA

Art. 9 – Iter di selezione e criteri di valutazione

La selezione delle richieste avviene in ordine cronologico secondo una “Procedura a sportello”, che avrà una durata massima prevista di 18 mesi (I Finestra), a partire dalla pubblicazione del presente Disciplinare, salvo esaurimento della dotazione finanziaria:

- per le spese di progettazione di cui alla Linea 1, il contributo verrà rilasciato al beneficiario dalla Regione Basilicata;
- per le spese di progettazione di cui alla Linea 2, la garanzia verrà rilasciata dal Soggetto Gestore.

Le richieste presentate saranno istruite verificando i requisiti stabiliti all’Art. 8 e valutando, con le modalità di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo che si renda necessario richiedere documentazione integrativa.

L’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, per la Linea 1, e il Soggetto Gestore, per la Linea 2, effettuano la verifica dei requisiti di cui all’Art. 8 al fine di individuare le richieste di finanziamento da sottoporre al Comitato, il quale valuterà la coerenza dell’intervento oggetto di progettazione con gli obiettivi, anche temporali, dei programmi di finanziamento/fondi cui si prevede di accedere, esprimendo il proprio parere ai fini della concessione del contributo.

La Regione Basilicata, per la Linea 1, ed il Soggetto Gestore, per la Linea 2, si riservano la facoltà di richiedere ai beneficiari le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per la corretta istruzione delle richieste pervenute.

Al termine della I Finestra e prima di attivare una successiva Finestra, il Comitato di Gestione verificherà l’efficacia della “Procedura a sportello” e più in generale di andamento del Fondo, soprattutto in termini di: capacità di accesso dei beneficiari, capacità di assorbimento delle risorse a carico di ciascuna Linea di finanziamento, rotazione del Fondo. Il Comitato di Gestione verificherà, altresì, la sussistenza di adeguata dotazione finanziaria e demanderà l’eventuale apertura di un’ulteriore Finestra, mediante provvedimento dell’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, per la Linea 1, e del Soggetto Gestore, per la Linea 2, garantendo adeguata pubblicità e trasparenza.


Domande di contributo non ammissibili per mancanza di copertura finanziaria, potranno essere ripresentate all’apertura di un’eventuale nuova Finestra.

Art. 10 – Concessione del Contributo o della Garanzia

L’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, per la Linea 1, e il Soggetto Gestore, per la Linea 2, comunicano al beneficiario l’esito della richiesta di finanziamento. In caso di esito positivo, il beneficiario è tenuto a confermare l’interesse alla erogazione del contributo o della garanzia nella misura concessa, al fine dei successivi necessari adempimenti finalizzati all’emanazione del “provvedimento di concessione del contributo” per l’intero importo assentito (comprensivo di IVA) a valere sul Fondo.

Per quanto attiene alla Linea 1, il contributo verrà liquidato in due quote:

- anticipazione pari al 50% dell’importo totale assentito all’atto della emanazione del provvedimento di concessione;



REGIONE BASILICATA

- saldo fino a concorrenza dell'importo contrattuale comunicato dal beneficiario ai sensi del successivo art. 11.

Per quanto attiene alla Linea 2, si precisa che a seguito del provvedimento di concessione della garanzia, il soggetto beneficiario richiederà il finanziamento delle spese di progettazione presso un istituto bancario, convenzionato con il Fondo. La quota degli interessi passivi maturati sarà interamente a carico del beneficiario anche nel caso in cui l'intervento oggetto di progettazione venga finanziato.

Art. 11 – Obblighi del beneficiario e affidamento dell'incarico

I soggetti beneficiari provvedono ad affidare i servizi connessi alle progettazioni nel rispetto rigoroso delle procedure previste dalla vigente normativa, obbligandosi a determinare l'importo delle spese tecniche in conformità al D.M. 143/2013 e al D.M. 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016" e s.m.i.

I soggetti beneficiari, a pena di revoca, devono comunicare all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali della Politica regionale a Regione Basilicata, per la Linea 1, ed al Soggetto Gestore, per la Linea 2, l'avvenuto affidamento dei servizi, indicando il definitivo importo contrattuale entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, sia sotto forma di "contributo" (Linea 1) sia di rilascio della "garanzia" (Linea 2), salvo proroga previa richiesta del beneficiario, adeguatamente motivata e per fatti non imputabili alla stazione appaltante.

Successivamente a tale comunicazione, l'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali della Politica Regionale, per la Linea 1, provvede alla liquidazione del saldo a concorrenza dell'importo contrattuale.

Art. 12 – Restituzione del finanziamento

Il finanziamento ricevuto viene restituito alla Regione Basilicata nei termini seguenti.

Per quanto attiene alla Linea 1, il soggetto beneficiario si impegna a restituire il finanziamento ricevuto alla Regione Basilicata entro 12 mesi dall'avvenuto affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. La somma incamerata sarà utilizzata per il Fondo in chiave rotativa per rendere disponibili ulteriori risorse a favore di nuove richieste di finanziamento.

In caso di mancato finanziamento dell'intervento a cui la progettazione è destinata, il contributo dovrà essere comunque restituito entro 12 mesi ovvero, in base ad apposita richiesta adeguatamente motivata, entro e non oltre 18 mesi dall'avvenuto affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

In ogni caso il soggetto beneficiario si impegna, al momento della restituzione, a presentare una relazione dettagliata sulla progettazione realizzata e sulle spese sostenute.

In caso di mancata restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario, la Regione Basilicata provvederà ad espletare le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme erogate.



REGIONE BASILICATA

Per quanto attiene alla Linea 2, entro 24 mesi dalla concessione della garanzia, il soggetto beneficiario restituisce all'istituto bancario il finanziamento ricevuto, secondo le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione della garanzia, e si fa carico direttamente della quota degli interessi passivi maturati fino a quel momento.

In caso di mancata restituzione, il Soggetto Gestore si impegna a restituire all'istituto bancario il finanziamento, coprendo anche la quota degli interessi passivi maturati con conseguente azione di rivalsa nei confronti del beneficiario per il recupero delle somme erogate.

Al momento della restituzione del finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a presentare al Soggetto Gestore una relazione dettagliata sulla progettazione realizzata e sulle spese sostenute.

Art. 13 – Riserva interventi ITI Aree Interne - DGR n.1395/2017

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 1395 del 21.12.2017, viene istituita, all'interno della Linea 1, la Riserva finanziaria di Euro 1.300.000,00 destinata al finanziamento delle spese di progettazione per interventi ricadenti nell'Asse 6 "Sistemi di Trasporto ed Infrastrutture di Rete" - Azione 7b.7.4.1. - Investimento Territoriale Integrato Aree Interne del POFESR Basilicata 2014/2020. A tali finanziamenti si applica tutto quanto previsto dal presente disciplinare ad eccezione dei limiti del contributo massimo concedibile di cui all'Art. 6 e dei limiti del numero massimo di richieste presentabili di cui all'Art. 8.

Art. 14 – Relazioni con il Sistema Socioeconomico Regionale


Al fine di assicurare lo spedito e corretto funzionamento del Fondo, nonché la promozione delle iniziative in esso contenute presso i beneficiari diretti ed indiretti, saranno coinvolti adeguatamente gli stakeholder territoriali ed in particolare:

- gli Enti beneficiari di cui all'Art. 5;
- gli Ordini Professionali interessati alle progettazioni;
- il Sistema Bancario operante sul territorio regionale.

A tal fine la Regione Basilicata potrà promuovere la sottoscrizione di appositi Protocolli con:

- l'ANCI Basilicata, in rappresentanza dei 131 Comuni lucani che rientrano tra i beneficiari del Fondo;
- gli Ordini Professionali potenzialmente interessati, in rappresentanza dei tecnici loro associati ed al fine di promuovere presso di essi lo strumento d'intervento e garantire la qualità delle progettazioni da loro sviluppate attraverso il Fondo;
- la Commissione Regionale Basilicata dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per garantire il giusto e necessario coinvolgimento degli istituti bancari aventi sede in Basilicata che risultano determinanti per l'attivazione della garanzia e la concessione del finanziamento per le spese di progettazione ai beneficiari mediante il Fondo. In tal caso ed a valle della stipula del protocollo, il Soggetto Gestore, per quanto riguarda la Linea 2 del FRGP, stipulerà apposite Convenzioni con gli Istituti Bancari che aderiranno al Protocollo per la gestione dello strumento finanziario a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato.

La Regione Basilicata si riserva la facoltà di sottoscrivere ulteriori protocolli, con soggetti differenti da quelli precedentemente elencati.



REGIONE BASILICATA

Art. 15 – Avvio delle Attività

Per quanto attiene alla Linea 1 del Fondo, l'avvio delle attività decorrerà dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente disciplinare sul BUR Basilicata.

Il Responsabile del Procedimento per la Linea 1 è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della Politica regionale.

Per quanto attiene alla Linea 2 del Fondo, l'avvio delle attività sarà definito in sede di stipula della convenzione tra la Regione Basilicata ed il Soggetto Gestore (Art. 3).

L'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali della Politica Regionale, per la Linea 1, e il Soggetto Gestore, per la Linea 2, garantiscono la partecipazione al FRGP mediante adeguate procedure di pubblicità e trasparenza, anche in relazione alla disponibilità annuale delle risorse, sul sito istituzionale della Regione Basilicata.